DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1993

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi

(93/115/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che il Consiglio del 13 e 14 maggio 1991 ha deciso, sulla base di una comunicazione della Commissione, di ampliare entro determinati limiti gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI) nei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione;

considerando che il Consiglio dell'8 luglio 1991 ha confermato tali orientamenti;

considerando che il Consiglio del 19 maggio 1992 ha adottato gli orientamenti da applicare ai prestiti concessi dalla BEI a paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione;

considerando che il Consiglio ha invitato la BEI a rendere disponibili, in conformità con i propri statuti e con i criteri normalmente applicati, prestiti per progetti di interesse comune, in determinati paesi terzi, fornendole la sua garanzia;

considerando che quanto prima sarà costituito un Fondo di garanzia al fine di riservare un opportuno trattamento di bilancio alle garanzie dei prestiti comunitari concessi a paesi terzi, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità fornisce una piena garanzia alla Banca europea per gli investimenti per i casi in cui la Banca non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, ai paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione. È fissato un massimale globale di 250 milioni di ecu all'anno, valido per un triennio. Il massimale verrà riesaminato alla fine del triennio stesso.

A questo fine la BEI e la Commissione adottano le condizioni di concessione della garanzia.

Articolo 2

Ogni sei mesi la Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio del ritmo di utilizzazione dei prestiti che beneficiano della garanzia. A tal fine, la BEI trasmette alla Commissione tutti gli elementi necessari ad un'esauriente informazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Una volta all'anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione contenente una valutazione dell'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

---

[1] GU n. C 172 dell'8. 7. 1992, pag. 6.
[2] GU n. C 21 del 25. 1. 1993.